

- **M. Miceli**, *Studi sulla rappresentanza nel diritto romano*.

Il lavoro monografico di MARIA MICELI, intitolato *Studi sulla rappresentanza nel diritto romano*, si basa sulla constatazione per cui il diritto romano non elaborò mai un concetto tecnico ed unitario di rappresentanza, anche se nelle fonti si colgono soluzioni concernenti casi di sostituzione negoziale che di certo hanno influenzato la formazione del moderno istituto della rappresentanza. I giuristi romani non disciplinarono mai la rappresentanza in via generale e astratta, ma, di volta in volta, gli effetti rappresentativi nascenti dai negozi conclusi dalle parti. Ciò a fronte di una interpretazione concreta ed effettuale del fenomeno. In tal senso, obiettivo dell'indagine è quello di ricercare le soluzioni tecniche tramite le quali i Romani risolvevano i problemi legati all'agire in nome altrui, atteso che nel diritto romano non fu mai concepita una trattazione unitaria della rappresentanza. Solo negli indirizzi della Pandettistica ebbe origine una concezione realmente unitaria della rappresentanza, attraverso la forzatura del dato testuale offerto dalle fonti romane (pp.1-29).

Dalle pagine di Maria Miceli emerge come discutere di rappresentanza nel mondo romano implichi un necessario riferimento alle c.d. *actiones adiecticiae qualitatis* esperibili contro il sottoposto. Tali azioni sanciscono una responsabilità che si lega non tanto all'individuo che ha concluso l'attività negoziale, quanto al soggetto che rappresenta il vertice dell'attività economica esercitata, rappresentato da Gaio come colui che fa proprio il *cottidianus quaestus*. Nel ca-

so delle *a.a.q.* il preponente era responsabile non solo in virtù di un rapporto potestativo, che lo legava al *filius* o allo schiavo, ma principalmente per aver affidato a tale soggetto lo svolgimento di un'attività commerciale nell'ambito della quale rientrava il negozio compiuto. Si evidenzia dunque come questa responsabilità presentasse una duplice connotazione, soggettiva e oggettiva.

Ciò premesso risulterebbe difficoltoso ipotizzare che nel II sec. a. C. i magistrati giurisdicenti avessero potuto concedere *a.a.q.* nella cui *intentio* si facesse menzione dell'*obligatio* del figlio o dello schiavo. Si potrebbe anche supporre che il vincolo obbligatorio sanzionato dalle *a.a.q.* gravasse originariamente su figli, schiavi e preposti, e che i rispettivi *patres, domini* e preponenti fossero obbligati alla stregua di *defensores*, solo in virtù ed in seguito alla *litis contestatio*. L'A. individua però nelle fonti numerosi responsi da cui si evince che gli aventi potestà non si obbligavano sulla base della *litis contestatio*, ma che le loro obbligazioni preesistevano al momento di assunzione del giudizio. La responsabilità ricadeva sin dal principio in capo agli aventi potestà e si trattava di una responsabilità personale e diretta, che trovava tuttavia la propria origine fattuale nel *negotium* del *filius*, del servo o del preposto. Non si trattava però ancora di una vera e propria responsabilità dell'avente potestà, stante l'assoluta irrilevanza dell'individualità del soggetto che concludeva l'atto negoziale. Bisogna considerare che tramite le *a.a.q.* non si riconosceva in maniera generalizzata la responsabilità del soggetto il quale avesse autorizzato altri a compiere atti negoziali nel suo interesse e nel suo nome. La disciplina delle *a.a.q.* si applicava infatti solo ad una certa tipologia di attivi-

tà commerciali caratterizzate per continuità dell'esercizio e organizzazione di mezzi e uomini (Gai 4.71; D.14.1.1.15 [Ulp. 28 *ad ed.*]; D. 50.16.185 [Ulp. 28 *ad ed.*]). Tale tipicità fa il pari con l'importanza dell'esistenza di un valido atto di *praepositio*, adeguatamente pubblicizzato, di individuazione delle attività da svolgere (Gai 4.71; D.14.1.1.3 [Ulp. 28 *ad ed.*]; D. 14.1.1.7 [Ulp. 28 *ad ed.*]; D. 14.3.5.11 [Ulp. 28 *ad ed.*]) (pp. 30-104).

L'attenzione dell'A. si sposta poi sulla figura del *procurator* attraverso un riferimento alle ricerche di Angelini; tale A. ha ricavato dalle opere degli *scriptores rei rusticae* l'immagine di un *procurator* quale soggetto di solito sovraordinato al *vilicus*, posto al vertice della organizzazione produttiva fondiaria. Interessa considerare quelle fonti che ne mostrano la piena rilevanza giuridica e che, al contempo, individuano la tipicità della stessa figura rispetto alle altre a cui era affidato lo svolgimento di una attività di sostituzione negoziale (Cic. *pro Tull.* 19.44 e Cic. *pro Caec.* 19.55). Altro dato interessante è la costante assimilazione operata dai giuristi sia preclassici che classici tra la figura del *procurator* e quelle del *tutor* e del *curator* (Cic. *Top.* 10.42.; Gai 2.64.; D. 14.3.6; D.6.2.7.10; D. 46.4.13.10) (pp.105 -128).

Ulteriore aspetto che emerge dalle fonti classiche è la compresenza di differenti figure di *procurator*; tale varietà si manifesta nella diversa rilevanza giuridica che l'attività svolta dal *procurator* assume nella disciplina dei suoi atti. È in tale contesto che risulta perfettamente plausibile l'ipotesi di Bonfante, relativa all'esistenza, ancora in età classica, del *procurator paene dominus*, dotato di tutti i poteri, per il quale non era richiesto un mandato specifico in ordine agli atti ecce-

denti l'ordinaria amministrazione, vista la rilevanza di valori quali *fides*, *amicitia*, *obsequium*. Tali valori, però, vissero successivamente un processo di affievolimento che contribuì a determinare incertezza nei rapporti interni (tra le parti) ed esterni (con i terzi). Pertanto la prospettiva dell'*officium* veniva a prevalere sull'aspetto potestativo; di qui la distinzione tra titolarità del diritto e legittimazione a disporne. Bonfante ritiene che la figura del *procurator* abbia mantenuto identità di funzioni e di poteri rispetto alla figura del *procurator quasi dominus* dell'età precedente. Difatti egli reputa dubbia la classicità di alcune soluzioni attestate nelle fonti, che sembrano affermare la regola per cui in età classica il *procurator omnium bonorum* non poteva senza mandato speciale compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Bonfante riconosce dunque ancora in età classica poteri illimitati al *procurator omnium bonorum*. Ciò a differenza di quanto ritiene Angelini. Quest'ultimo infatti, sulla scia di Schlossman, distingue tra *procurator* e *procurator omnium bonorum*: il primo, mero gestore del patrimonio; il secondo, fornito di mandato e dunque con poteri dispositivi. Le fonti riportate da Angelini non sembrano testimoniare una coincidenza tra la figura del mandatario e quella del *procurator omnium bonorum* (D. 2.14.12 [Ulp. 4 *ad ed.*]; D. 3.6.7 pr. [Paul. 10 *ad ed.*]). In vero l'ipotesi di Angelini non appare condivisibile, posto che si può rilevare l'esistenza di pieni poteri giuridici in capo alla figura del *procurator omnium bonorum* già in tarda età repubblicana e in età classica, almeno fino al II sec. d. C. Si tratta di poteri scaturenti non da un mandato ma, prevalentemente, dal rapporto di natura personale intercorrente tra *dominus negotii* e *procurator omnium bonorum* (pp. 129-218).

Il discorso, poi, si estende al campo afferente la figura del *procurator ad litem*, con particolare riguardo alla testimonianza in Gai 4.84 e alla figura del *procurator unius rei*; si approda alla considerazione per cui già nell'ultima età preclassica il mandato pare avere «raggiunto una sua caratterizzazione specifica rispetto ad altre figure di gestione per conto di altri. La sua peculiare natura, che si mantiene ancora in età classica, si individua nella sua consensualità e nel regime di buona fede delle azioni che ne tutelano la realizzazione, a fronte, invece, di una figura del *procurator* che mantiene sostanzialmente la sua connotazione più risalente derivante dalla originaria struttura potestativa della *familia* che appartiene e si riannoda ancora pienamente alle antiche regole del *ius civile*, oppure al regime delle *a.a.g.* che si attua ed evolve, invece, prevalentemente grazie agli incisivi interventi dei magistrati giusdicenti».

La trattazione non poteva non fare riferimento, poi, al regime degli acquisti, e in particolare all'acquisto del possesso, che rappresenta uno degli aspetti atti a differenziare nettamente la figura del *procurator* da quella del mandatario. Quest'ultimo infatti, secondo l'opinione prevalente, non acquista direttamente il possesso al mandante, mentre il *procurator* acquista direttamente il possesso al *dominus negotii*, al pari del *tutor* e del *curator*. D. 41.3.41 [Ner. 7 *membran.*]; Gai 2.95; D. 41.1.13 pr. [Ner. 6 *regul.*]; D.41.3.47 [Paul. 3 *ad Nerat.*] (pp. 219-300).

Infine l'A. concentra nelle ultime pagine del suo volume dati e osservazioni attinenti le differenze tra mandato, *praepositio* e *procuratio* nonché la disciplina dell'*actio ad exemplum institoriae*, azione tramite la quale in un certo momento

dell'evoluzione giuridica romana le figure dell'*institor* e del *procurator* vengono assimilate dai giureconsulti, mediante l'estensione al *procurator praepositus* della disciplina prevista dai magistrati giudicanti per l'*institor*. L'azione si configura come estensione analogica dell'*actio institoria* e rappresenta un fattore determinante per consentire il passaggio in senso evolucionistico dalla rappresentanza diretta a quella indiretta. Particolare rilievo è attribuito alla circostanza (arg. ex D. 19.1.13.25) che l'*actio ad exemplum institoriae* non fosse esercitabile soltanto dal terzo contro il *dominus* per le obbligazioni assunte dal *procurator praepositus*, ma che ne fosse riconosciuta l'eseribilità anche al *dominus negotii* contro il terzo per gli eventuali acquisti operati dallo stesso *procurator* (pp. 301-390).

[GIOVANNI ARMINIO]